



WWF Italia – ONLUS
Sezione locale
Contea Normanna

Tel: 081-8111120
Tel e fax: 081-5038757
e-mail: ebgat@tin.it
aversa@wwf.it

Piazza Normanna, 8
81031 Aversa (CE)

Sito internet: www.wwfaversa.it

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR SINDACO.

Aversa,

Oggetto: proposta di regolamento comunale per la tutela e l'incremento del verde.

A cura del dott. Alessandro Gatto

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEL VERDE PUO' ESSERE DIRETTAMENTE PORTATO IN CONSIGLIO COMUNALE PER ESSERE APPROVATO ED ADOTTATO.

PREMESSA

L'enorme importanza delle aree verdi come indispensabili fattori di equilibrio ecologico urbano possono essere così riassunti:

- Produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana (può sembrare banale, eppure ci si dimentica che la principale funzione del verde è proprio quella della produzione di ossigeno)
- Contenimento dell'inquinamento atmosferico, in particolare di quello dovuto al pulviscolo: un prato (soprattutto se con erbe spontanee) raccoglie, a parità di superficie, da 3 a 6 volte più polveri di una superficie liscia, un albero fino a 10 volte più di un prato.
- Contenimento dell'inquinamento acustico: le barriere vegetali costituiscono un'efficace difesa contro il rumore provocato da varie fonti (in particolar modo dal traffico veicolare, sia pubblico, sia privato).
- Regolazione virtuosa dell'equilibrio idrogeologico e microclimatico.
- Mantenimento nel paesaggio artificiale della città di spazi naturali o seminaturali che possono ospitare numerose biocenosi utili al mantenimento degli equilibri ecologici dell'ecosistema urbano (ad esempio la presenza di uccelli insettivori è utile per il controllo del numero di insetti nocivi, oppure la presenza di uccelli rapaci è utile per il contenimento del numero di topi, ratti e serpenti).
- Disponibilità di spazi aperti, attraenti e gradevoli per le attività di gioco e di ricreazione, le attività sportive e l'aggregazione sociale.

Considerate tali funzioni essenziali, le aree verdi costituiscono, senza dubbio, un patrimonio sempre più importante per mantenere elevata la qualità della vita dei cittadini, influenzando in modo positivo sul benessere psico-fisico dell'uomo.

Gli spazi verdi, dunque, attualmente esistenti, vanno difesi in maniera determinante e ne vanno realizzati di nuovi.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature
ONLUS

Ente morale riconosciuto con
Decreto Presidente della
Repubblica Italiana n. 493
Del 4 aprile 1974.
C.F.80078430586

Schedario Anagrafe Nazionale
Ricerche N. H 1890AD2



Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato entro i confini comunali.

Il presente regolamento si applica anche per gli interventi futuri di messa a dimora di nuovi alberi, arbusti e realizzazione di aree a prato nel territorio comunale.

Sono oggetto di protezione tutti gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 50 cm misurata a petto d'uomo (130 cm circa da terra), nonché gli alberi, i gruppi di alberi, i filari e le siepi, sia pubblici che privati, di particolare interesse che siano appositamente individuati ed elencati a cura dell'Amministrazione Comunale, in considerazione della loro ubicazione, specie o importanza storica.

Si intende per siepe una formazione vegetale lineare, composta da specie sia arboree, sia arbustive o solamente arbustive e di vegetazione erbacea al suolo. Si intende per filare una formazione vegetale a struttura lineare composta da specie sia arborea, sia arbustiva, anche in associazione monofitica (monospecifica).

Art. 2 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

Per qualunque intervento di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art. 1 del presente regolamento è necessaria l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni sono di competenza esclusiva del Sindaco, sentito il parere dell'ufficio tecnico, che si avvarrà della consulenza di esperti esterni nel caso in cui non esista nell'ufficio tecnico una competenza specifica in tale settore.

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate entro 60 giorni; in caso contrario le richieste sono da ritenersi respinte.

Le autorizzazioni conterranno anche le prescrizioni tecniche per l'esecuzione di eventuali escavazioni e allestimento cantieri. Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare l'ufficio tecnico del comune almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3 – DIVIETI

E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi, le siepi e le altre aree verdi di cui all'art. 1 del presente regolamento. **E' vietato modificare con potature, che vadano oltre la rimonda, la struttura degli alberi, gli arbusti e le siepi di cui all'art. 1.**

L'Amministrazione Comunale qualora avvengano danneggiamenti al patrimonio vegetale suddetto interviene in maniera diretta e rapida (se il verde danneggiato è di proprietà comunale) per ripristinare la situazione originaria; nel caso in cui il danneggiamento è ai danni del patrimonio vegetale privato si deve obbligare il proprietario a ripristinare la situazione originaria.

Art. 4 – ECCEZIONI ED ESENZIONI

Ai divieti dell'art. 3 si dovranno ammettere eccezioni quando:



- Dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
- L'albero sia ammalato (certificato da un dottore agronomo) e la sua conservazione non sia possibile;
- In caso di lavori edilizi, il progetto tenga in massimo conto della tutela del verde preesistente.

Il riconoscimento di un'eccezione o esenzione deve essere richiesto per iscritto al Sindaco, previa documentazione delle motivazioni ed allegando in duplice copia una planimetria della zona interessata, con l'indicazione della specie botanica, della circonferenza del tronco e dell'altezza degli esemplari e due fotografie dell'area.

Art. 5 – PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI LICENZA EDILIZIA

I progetti presentati per il rilascio di concessione edilizia devono essere studiati in maniera da rispettare il più possibile tutti gli alberi, gli arbusti e le siepi preesistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali. L'autorizzazione di cui all'art. 4 può prevedere disposizioni accessorie; in particolare al richiedente deve essere imposto di piantare o mantenere, a proprie spese, nella stessa area interessata dal progetto o, se ciò non fosse possibile, nel territorio comunale, alberi e siepi di precise specie ed età degli esemplari, in sostituzione di quelli rimossi.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora.

Tale deposito verrà svincolato, previa verifica dei tecnici dell'ufficio competente del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comunque non prima di un anno dalla messa a dimora delle piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento.

Inoltre, in sede di esame di ogni pratica edilizia che possa prevedere l'impianto di nuovi alberi, l'esperto in problemi ambientali del comune (che potrà avvalersi dell'ausilio delle associazioni ambientaliste, tra cui il WWF) darà indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

Art. 6 – INTERVENTI PRESCRITTI

E' facoltà del Sindaco prescrivere che il proprietario di piante adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa degli alberi, siepi e tappeti erbosi di cui all'art. 1.

Ciò vale, in particolare quando si devono predisporre od eseguire lavori edilizi o ogni altra attività pericolosa per la vegetazione.

L'Amministrazione Comunale può provvedere all'esecuzione degli interventi di cura e di conservazione a spese del proprietario, nel caso in cui questi non sia in grado di provvedervi tecnicamente.

Per tutti gli alberi vincolati dalle leggi di protezione della natura vigenti l'Ente è tenuto a comportarsi come prescrive la legge.

In tutti i progetti edilizi presentati e nei progetti relativi ad interventi per il mantenimento della rete tecnologica viaria, gli alberi e le siepi devono essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.



I progetti e gli interventi devono essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti ed avendo cura di non offendere gli apparati radicali.

Nell'autorizzazione per gli scavi possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco.

Art. 7 – NORME DI MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA

Gli interventi di manutenzione, cura e salvaguardia fitopatologia del patrimonio arboreo, che necessitano tutte di autorizzazione del Sindaco, devono essere realizzati secondo le indicazioni tecniche di un esperto del settore botanico.

Art. 8 – SEGNALAZIONI DI AVVERSITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO

Ogni tipo di danneggiamento ed avversità di alberi e siepi deve essere tempestivamente segnalato all'Ufficio Tecnico comunale. Tale segnalazione può essere fatta da chiunque, anche se non proprietario della pianta in oggetto.

Art. 9 – CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

L'Assessorato all'Ambiente e l'Ufficio Tecnico forniscono, a richiesta dei cittadini, informazioni e consulenza tecnica gratuita relativamente ad ogni potatura di rimonda o comunque di cura di alberi, arbusti e siepi.

Art. 10 – NUOVI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Per tali interventi sono necessari la redazione e l'approvazione di un progetto redatto da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.

Negli interventi di forestazione urbana verrà privilegiato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone.

I progetti devono prevedere gli interventi di cura e manutenzione relativi ai primi 3 anni dopo l'impianto.

Art. 11 – MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 12 – SANZIONI

Contravviene al presente regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza, senza autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi, siepi o tappeti erbosi di cui all'art. 1, non adempia a condizioni o altre modificazioni nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art. 2, ovvero non adempia alle prescrizioni dell'art. 6.



Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie a partire da un minimo di € 125,00; proporzionali al danno ed in ragione di ciascun albero o siepe danneggiati, o con l'obbligo di nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi danneggiati, ovvero, sempre a spese del contravventore, con l'eliminazione delle conseguenze negative causate dal comportamento vietato ed il ripristino del luogo entro un tempo prestabilito. Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile nel luogo dove è avvenuto il danno, il Sindaco può pretendere di scegliere un'altra area della città dove sia possibile piantare alberi, arbusti e/o siepi.

Art. 13 – SANZIONI ACCESSORIE

Costituiscono sanzioni accessorie, applicabili discrezionalmente dal Sindaco:

- La sospensione dei lavori che hanno determinato il danno, per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica, anche ai fini di accertare l'entità del danno medesimo;
- Nei casi più gravi, la revoca della concessione edilizia, qualora il danno sia stato provocato a fini edificatori.

Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico da una ditta o impresa di manutenzione del verde, questa, oltre all'annullamento del contratto di manutenzione in oggetto, potrà altresì essere esclusa da qualsiasi gara di appalto indetta dall'Amministrazione Comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio Tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione Comunale.

Art. 14 – CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

L'Amministrazione Comunale, entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, predispone una tavola integrativa al Piano Regolatore Generale o altro strumento di regolamentazione urbanistica vigente, che indichi le aree del territorio comunale coperte da boschi, complessi boscati, gruppi di alberi, alberi, filari e siepi di particolare interesse. Si intende per complesso boscato un popolamento arboreo o arbustivo, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale avente una superficie di copertura superiore a 2000 metri quadrati. Per le aree di bosco (se ne esistono) e per i complessi boscati deve essere specificata la loro qualità: boschi d'alto fusto naturali o artificiali, boschi cedui, boschi cedui invecchiati, con specificazione delle specie presenti.